o del detentore

DATI PROPRIETARIO

RISERVATO ASSL

MICROCHIP N.	Cognome	- ASL Sassari
	Nome	2 13 13 50 11
Nome	Nato a	Data applicazione microchip
Razza	Data di nascita	_
Sesso	Residente in	Il Veterinario
Data nascita dich	Via	
Taglia attuale o prevista	Domicilio	Dott
piccola ☐ media ☐ grande ☐ gigante ☐	Tel	Timbro e firma del Veterinario
Categoria	Cell	_
Mantello	C.F	
Segni particolari		
Dati segnaletici cane MICROCHIP N.	Dati proprietario	RISERVATO ASSL ASLS ASSATI
	Cognome	
Nome	Nome	_
Razza	Nato a	Data applicazione microchip
Sesso	Data di nascita	_
Data nascita dich	Residente in	_
Taglia attuale o prevista piccola	T.T.	Il Veterinario
media grande gigante	Domicilio	
Categoria	Tel	
Mantello	Cell	Timbus a firms dal Vatarinania
Tipo pelo	C.F	
Segni particolari		
Luogo custodia		
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei	propri dati e di quelli del proprio animale in un arch	ivio telematico, in conformità al d. Lgs. 196/03
Documento d'identità	scadenza/	
Firma del proprietario		

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI **LIBRETTO** Trasferimento di proprietà AI SENSI DELLA LEGGE REG. 18/05/1994, N. 21 Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina ANAGRAFE CANINA Art.4 Istituzione dell'anagrafe canina 1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafedel cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel REGIONE SARDEGNA l'anagrafedel cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale. 2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ividimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento. 3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo ilmodello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. 4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, statosegnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale. 5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore edeve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detretzione. 6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventualecambio di residenza. 7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituirel'anagrafe canima entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenutti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canima. 8. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da el 154,94 ad el 516,46. Art.11 Trasferimento, smarrimento o morte del cane territorio regionale. Cognome Nome **ASL**Sassari Luogo di nascita Azienda socio-sanitaria locale Data di nascita Residenza Art.11 Trasferimento, smarrimento o morte del cane Comune I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare alservizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale. 2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzotelefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma. Recapito telefonico eventi di cui al primo comma. 3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero ditrasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito. Codice Fiscale Art.12 Abbandono e custodia degli animali 1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46. OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI AI SENSI DELLA LEGGE REG. 18/05/1994. N. 21 Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina Art.4 Istituzione dell'anagrafe canina Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animalipresenti nel territorio regionale. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devonoiscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità edell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario odel detentore ed il codice assegnato all'animale. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà odetenzione. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigoredella presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46. Art.11 Trasferimento, smarrimento o morte del cane I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza imutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come purenel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito. Art.12 Abbandono e custodia degli animali 1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46.

FIRMA